



STATUTO

Titolo I Disposizioni Generali



Art. 1. - E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Iter Mentis".

L'associazione ha sede in Fucecchio, Via Arturo Checchi n. 41. La modifica della sede all'interno del Comune di Fucecchio potrà avvenire con semplice delibera del Consiglio direttivo.

Art. 2. - L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3. - L'associazione non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire la tipicità del nostro territorio sia in Italia che all'estero attraverso:

- 1) attività culturali;
- 2) attività di promozione e sviluppo turistico;
- 3) attività che mirano a favorire l'aggregazione sociale attraverso eventi di vario genere (Eventi Teatrali, Animazioni, Laboratori per adulti e bambini, Lezioni di varie materie e ogni attività che abbia un fine ludico-didattico-educativo in collaborazione con le varie dirigenze scolastiche);
- 4) promozione e rilancio della cultura eno-gastronomica.

Per il raggiungimento dei suoi fini, sia all'interno che al di fuori del territorio nazionale, l'Associazione potrà fare uso degli strumenti per essa più idonei. L'Associazione, nel perseguire i suoi obiettivi, potrà predisporre e realizzare le seguenti attività:

- a) organizzare gite aperte a tutti dentro e fuori il territorio nazionale e, a tal riguardo, richiedere la collaborazione di qualsivoglia Ente, Istituzione, Associazione o Agenzia;
- b) predisporre itinerari per gruppi, comitive, famiglie e singoli dentro e fuori il territorio nazionale, e tal fine, potrà richiedere la collaborazione di qualsivoglia Ente, Istituzione, Associazione o Agenzia;
- c) organizzare degustazioni, sia in concomitanza agli eventi citati di cui ai punti 'a' e 'b' sia in concomitanza di eventi realizzati da altri;
- d) realizzare qualsivoglia forma d'intrattenimento e spettacoli teatrali, proponendone l'attuazione anche ad Enti, Istituzioni, Agenzie o Associazioni che accettino la messa in opera o che ne facciano esplicitamente richiesta d'esecuzione;
- e) organizzare percorsi didattici rivolti prevalentemente a ragazzi delle scuole ma anche ad adulti. Tali attività potranno aver luogo sia all'interno degli stessi istituti scolastici, che nei musei, che in qualsiasi spazio il cui proprietario metta a disposizione dell'Associazione;
- f) ideare e realizzare eventi di natura culturale e sociale, coinvolgendo, a seconda delle esigenze, qualsivoglia Ente, Istituzione, Associazione o Agenzia. In tale sede se lo si riterrà necessario, si potrà imporre il pagamento di un biglietto di partecipazione;
- g) realizzare corsi, conferenze, seminari, incontri di natura culturale, linguistica ed eno-gastronomica. A tal riguardo l'Associazione si potrà avvalere dei collaboratori che più riterrà idonei e congeniali.

Art. 4. - L'associazione incoraggerà ogni collaborazione con altri enti, associazioni o istituzioni private e pubbliche per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 5. – Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- 1) Proventi delle quote sociali di iscrizione;
- 2) Contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private o di privati;
- 3) Introiti derivanti da convenzioni;
- 4) Entrate provenienti da attività economiche o finanziarie;
- 5) Beni immobili e mobili acquistati o entrati in possesso dell'associazione tramite atti di liberalità di altri;
- 6) Donazioni e lasciti testamentari.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6. - Gli organi dell' Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) Il Presidente.
- Nessuna carica è retribuita.

Titolo II I Soci

Art. 7. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all'attività dell' Associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione. Il socio è escluso in caso di mancato pagamento della quota annuale.

Titolo III L'Assemblea dei Soci

Art. 8. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce a Fucecchio, presso la sede legale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, entro il 30 aprile di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci tramite affissione dell'avviso presso la sede legale.

Art. 9. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o

rappresentanti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 10. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

Art. 11. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 12. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

Art. 13. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 3 e 4.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

Titolo IV

Il Consiglio Direttivo

Art. 14. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 membri. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 15. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere decisionale sulle iniziative da promuovere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto economico e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) stabilisce le prestazioni effettuate dai soci e la relativa corresponsione di compensi o di rimborsi di spese;
- i) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- j) conferisce e revoca procedure.

Art. 16. - Il consiglio direttivo nomina il presidente, il vice presidente ed il tesoriere che durano in carica per l'intera durata del consiglio.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 17. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno **due terzi (2/3)** dei consiglieri.

Art. 18. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente e, in sua assenza o impedimento, al vice presidente.

Titolo V Il Presidente

Art. 19. - Il presidente dell'associazione è eletto in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Esso ha la rappresentanza legale dell'associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - dal vice presidente.

Titolo VI Scioglimento

Art. 20. - L'Associazione viene sciolta con delibera dell'Assemblea, che provvederà alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad Associazioni o Enti pubblici o privati che perseguano gli stessi scopi.

Art. 21. - A tutto ciò che non è previsto nel presente statuto verranno applicate le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Fucecchio, 22 febbraio 2007

Il Presidente dell'Assemblea (Malvolti Giovanni) _____

Il Segretario dell'Assemblea (Sinacori Francesco) _____

Il socio (Spinelli Sandra) _____